

PROCEDURA TELEMATICA APERTA CON CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE OEPV AI SENSI DEGLI ARTT. 71 E 108 DEL D.LGS. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI PER L'ACCOGLIENZA E L'INTEGRAZIONE DI IMMIGRATI STRANIERI

Capitolato Speciale di Appalto

Art. 1 - Oggetto e forma dell'appalto

Il presente appalto ha ad oggetto la gestione di servizi di supporto all'accoglienza ed integrazione di immigrati stranieri. L'importo di spesa presunto ammonta ad € 49.162,55 € IVA esclusa per il periodo previsto nel presente atto, così distribuiti: € 15.579,14 € per l'anno 2025; € 24.567,92 per l'anno 2026; € 9.015,49 per l'anno 2027, il tutto IVA esclusa. Il monte orario presunto per l'espletamento del servizio è pari a 1.937 ore complessive, corrispondenti a 614 ore per l'anno 2025, 968 ore per l'anno 2026; 355 ore per l'anno 2027. Il corrispettivo dell'appalto compensa l'appaltatore di qualsiasi avere e di ogni altra pretesa a carico del committente, in dipendenza e conseguenza del servizio appaltato, senza alcun diritto e nuovi maggiori compensi. L'importo e il monte orario sopra indicato è stimato e può variare a seconda delle effettive esigenze del servizio nei limiti e per le modifiche consentite dalla normativa vigente. Non sono dovuti risarcimenti, indennità o rimborsi a causa di riduzioni delle prestazioni derivanti dalla variazione del fabbisogno effettivo rispetto a quello presunto. Il valore del contratto sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste. La Stazione appaltante, nel corso della durata dell'appalto, potrà richiedere prestazioni per l'intero importo sopra indicato, oppure per un importo inferiore o superiore, per esigenze straordinarie o imposte da modalità organizzative o normative, ovvero per mutate esigenze dei soggetti facenti parte del progetto, dandone comunicazione con congruo anticipo al soggetto assegnatario.

Art. 2 - Durata del contratto

L'appalto avrà durata dal 01.05.2025 al 30.04.2027, o comunque per due anni dalla data di stipula del contratto (totale ventiquattro mesi), con la possibilità di rinnovo, a richiesta dell'Amministrazione comunale, per un periodo di pari durata, oltre alla proroga tecnica per un periodo di mesi 6 (sei), salvo il caso di recesso anticipato da parte del committente per sopravvenute esigenze di interesse pubblico, fatto salvo il preavviso di almeno un mese ed il pagamento delle prestazioni effettuate. L'Aggiudicatario dovrà avviare il servizio, su richiesta del Committente, anche in pendenza della stipula del contratto ai sensi dell'art. 18 comma 2 del D.lgs. 36/2023.

Art. 3 - Caratteristiche del servizio

Il servizio dovrà articolarsi nelle seguenti attività:

- 1) Supporto amministrativo e mediazione linguistico-culturale presso l'Ufficio Immigrazione del Commissariato di Polizia di Stato di Mirandola, al fine di agevolare e supportare le pratiche amministrative connesse al rilascio dei titoli di soggiorno ed ai ricongiungimenti familiari.

- 2) Attività informativa e orientativa, rivolta alla popolazione straniera presente sul territorio del Comune di Mirandola, presso il centro stranieri comunale situato nei medesimi locali del Commissariato.
- 3) Mediazione linguistica culturale programmata e in casi di urgenza, al fine di promuovere l'accoglienza e l'accesso degli stranieri immigrati. Il servizio deve prevedere attività di mediazione e traduzioni di testi, comunicati, informative ecc., che potranno essere richieste dal Servizio Sociale e da altri servizi del Comune di Mirandola. All'occorrenza potranno essere richiesti interventi di mediazione anche presso altre Forze dell'Ordine.
- 4) Collaborazione alla realizzazione di eventuali progetti di mediazione linguistica, finalizzati a supportare l'integrazione e la partecipazione attiva dei cittadini stranieri nella comunità locale.
- 5) Verifica del possesso del titolo di soggiorno da parte dei cittadini stranieri iscritti in anagrafe come previsto dagli Artt. 7c.3 e 11c.1, del D.P.R. 223/1989 per la richiesta di rinnovo e/o rilascio di permesso di soggiorno antecedente all'avvio del procedimento di cancellazione anagrafica da parte del Servizio Demografico.

Attività di coordinamento:

Sono necessari organizzazione e coordinamento del personale di tutti i servizi affidati per garantire il corretto funzionamento curando i rapporti con il servizio sociale di Mirandola.

Per tal motivo l'appaltatore deve designare un responsabile/coordinatore dei servizi affidati, che risulti referente per tutte le attività oggetto del presente appalto ed al quale il Comune di Mirandola possa fare riferimento per ogni questione inerente la gestione operativa delle medesime attività.

Il responsabile/coordinatore deve avere esperienza almeno quinquennale nel coordinamento di servizi e attività di mediazione linguistico culturale o similari a quelle oggetto dell'appalto.

Il coordinatore è responsabile del controllo della qualità delle prestazioni e della verifica del regolare svolgimento dei servizi affidati, nel pieno rispetto del presente capitolato.

Art. 4 - Obblighi dell'operatore economico e Prestazioni richieste

L'Appaltatore è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti e necessarie allo svolgimento delle attività, con propri capitali, mezzi e personale. In particolare provvede:

- a garantire il regolare funzionamento dei servizi oggetto del presente appalto, con proprio personale svolgere le prestazioni oggetto dell'appalto con autonomia organizzativa e gestionale, armonizzando le proprie attività con il rispetto di tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali del settore;
- a garantire per tutto il contratto la continuità del personale assegnato, salvo cause di forze maggiori;
- ad informare tempestivamente il Committente di ogni eventuale problema o difficoltà riguardante l'esecuzione dei servizi;
- a redigere un report a cadenza mensile da consegnare al Committente in relazione alle attività realizzate ed agli accessi registrati.

L'appaltatore deve garantire, nella più ampia flessibilità stabilita d'intesa con il Responsabile unico del procedimento, le seguenti prestazioni:

A. SUPPORTO AMMINISTRATIVO E MEDIAZIONE LINGUISTICO CULTURALE PRESSO IL COMMISSARIATO DI POLIZIA DI STATO DI MIRANDOLA.

Si prevedono indicativamente n° 700 ore per la durata del contratto, così distribuite: 235 ore per l'anno 2025, 350 ore per l'anno 2026, 115 ore per l'anno 2027.

Le prestazioni degli operatori e mediatori preposti a tale servizio, adeguatamente formati ed aggiornati sulla normativa, devono assicurare il necessario supporto agli immigrati stranieri che accedono all'Ufficio Immigrazione del Commissariato di Mirandola per il disbrigo delle pratiche relative ai titoli di soggiorno (appuntamento per foto segnalamento, ritiro del permesso, rapporti con anagrafi per verifica dei permessi di soggiorno scaduti ecc.). Inoltre, devono garantire l'attività di mediazione linguistico-culturale ed il supporto alle forze di Polizia preposte a tale Ufficio. La pianificazione e gli orari del servizio, da rendersi presso l'Ufficio

Immigrazione del Commissariato di Mirandola, verrà definita secondo le disposizioni ed indicazioni impartite dai Responsabili dell'Ufficio Immigrazione stesso, d'intesa con il Responsabile unico del procedimento.

B. ATTIVITA' INFORMATIVA E ORIENTATIVA DEL CENTRO STRANIERI.

Si prevedono indicativamente n° 480 ore per la durata del contratto, così distribuite: 155 ore per l'anno 2025, 240 ore per l'anno 2026, 85 ore per l'anno 2027.

Trattasi di attività informativa e orientativa, rivolta alla popolazione straniera presente sul territorio del Comune di Mirandola, inclusa la gestione delle procedure di idoneità alloggio e il sostegno ai cittadini residenti che hanno necessità di confrontarsi con la normativa sull'immigrazione per il disbrigo di determinate pratiche inerenti, per esempio, il lavoro o l'abitazione.

C. MEDIAZIONE LINGUISTICO CULTURALE E CASI DI URGENZA

Si prevedono indicativamente n° 280 ore per la durata del contratto, così distribuite: 90 ore per l'anno 2025, 140 ore per l'anno 2026, 50 ore per l'anno 2027 da concordare con il Responsabile unico del procedimento per assicurare in modo programmato l'erogazione del servizio presso il Servizio Sociale e altri servizi del Comune di Mirandola.

Si prevede la possibilità che massimo n° 25 di dette ore siano a chiamata per situazioni di emergenza principalmente per le attività del Servizio Sociale e/o a supporto delle Forze dell'Ordine per le attività di controllo. In tali casi l'appaltatore dovrà garantire la disponibilità di mediatori, di varie etnie a supporto degli interventi progettuali, entro un massimo di 12 ore dalla chiamata. In tali casi il compenso orario sarà aumentato del 30% rispetto alla tariffa normale. In proporzione saranno ridotte le ore a costo orario base, fino ad un massimo di n. 6 ore per tutta la durata del contratto, al fine di mantenere inalterato il valore contrattuale dell'appalto. All'occorrenza dovranno essere rese, se richieste, prestazioni di mediazione linguistico culturale anche alle altre Forze dell'Ordine ai fini delle attività di controllo del territorio. La mediazione riguarderà i principali ceppi linguistici presenti nel territorio ed eventuali altre lingue secondo i bisogni che emergeranno.

D. PARTECIPAZIONE AD ATTIVITA' VOLTE A SOSTENERE L'INCLUSIONE E LA PARTECIPAZIONE.

Si prevedono indicativamente n. 240 ore per la durata del contratto, così distribuite: 60 ore per l'anno 2025, 120 ore per l'anno 2026, 60 ore per l'anno 2027, da dedicare ad eventuali specifici progetti di mediazione linguistica, finalizzati a promuovere l'inclusione e la partecipazione attiva dei cittadini stranieri, attraverso attività di supporto linguistico e culturale, in modo da facilitare l'accesso ai servizi e favorire l'interazione con la comunità locale.

E. VERIFICA DEL POSSESSO DEL TITOLO DI SOGGIORNO DA PARTE DEI CITTADINI STRANIERI ISCRITTI IN ANAGRAFE come previsto dagli Artt. 7c.3 e 11c.1, del D.P.R. 223/1989.

Si prevedono indicativamente n. 88 ore per la durata del contratto, così distribuite: 30 ore per l'anno 2025, 44 ore per l'anno 2026, 14 ore per l'anno 2027, da dedicare alla verifica dell'esistenza di una richiesta di rinnovo e/o rilascio di permesso di soggiorno antecedente all'avvio del procedimento di cancellazione anagrafica da parte del Servizio Demografico.

F ATTIVITA' SVOLTA DAL RESPONSABILE/COORDINATORE

Il responsabile/coordinatore dei servizi affidati, deve risultare referente per tutte le attività oggetto del presente appalto ed al quale il Comune di Mirandola può fare riferimento per ogni questione inerente la gestione operativa delle medesime attività.

Per lo svolgimento di tale funzione sono riconosciute n. 149 ore per la durata totale dell'appalto, così suddivise: 44 ore per l'anno 2025, 74 ore per l'anno 2026, 31 ore per l'anno 2027.

Art. 5 - Modalità degli interventi

Le modalità di intervento sono a presenza fissa e/o programmata:

- per il supporto amministrativo e mediazione presso il Commissariato di Polizia di Mirandola;
- per attività informative ed orientative, rivolte alla popolazione straniera presente sul territorio del Comune di Mirandola, presso il centro stranieri;
- per la mediazione linguistica e culturale e per la partecipazione ad attività volte a sostenere l'inclusione e la partecipazione, in presenza e da remoto richiesta dal Servizio Sociale del Comune di Mirandola e altri servizi comunali.

Inoltre la modalità di intervento prevede anche interventi straordinari per emergenze ed urgenze, in questo caso l'appaltatore si impegna a garantire l'intervento di mediatori culturali da espletarsi via telefono o con presenza fisica, entro un massimo di 12 ore successive alla chiamata. Il mediatore che interviene in via d'urgenza deve essere in possesso di un tabulato, dove viene registrata l'attività svolta e la durata dell'intervento, controfirmato dall'operatore che ha attivato l'intervento. Ogni mediatore, per lo svolgimento delle attività contenute nel presente capitolato, sarà munito di apposito cartellino di riconoscimento, fornito direttamente dal soggetto aggiudicatario. Per ognuna delle attività specificate, l'appaltatore deve essere disponibile a ridurre o ad ampliare il numero delle ore sopraindicate e/o modificarne l'utilizzo, d'intesa con il Responsabile unico del procedimento, qualora si riscontri il non utilizzo e/o l'utilizzo parziale delle stesse per un determinato intervento o si verifichino maggiori esigenze in altre aree d'intervento.

Art. 6 – Personale

Il responsabile/coordinatore deve avere esperienza almeno quinquennale nel coordinamento di servizi e attività di mediazione linguistico culturale o similari a quelle oggetto dell'appalto.

Il coordinatore è responsabile del controllo della qualità delle prestazioni e della verifica del regolare svolgimento dei servizi affidati, nel pieno rispetto del presente capitolato.

Gli operatori del supporto amministrativo al Commissariato di Polizia di Stato di Mirandola devono essere esperti in materia di disciplina dell'immigrazione e adeguatamente formati ed aggiornati rispetto all'evoluzione normativa del settore. I mediatori culturali/sociali/linguistici utilizzati, devono possedere le conoscenze linguistiche, culturali e sociali idonee per lo svolgimento delle prestazioni richieste. I mediatori devono possedere, inoltre, professionalità, attitudine ed esperienza nel rapportarsi con persone di varie etnie, una buona conoscenza della cultura italiana e dell'area linguistica di provenienza. L'appaltatore deve garantire la continuità degli operatori e dei mediatori; in caso di loro sostituzione, deve informare preventivamente il servizio interessato e il Responsabile unico del procedimento e provvedere all'affiancamento dei due mediatori al fine di non creare disservizi. Nel caso in cui sia segnalata l'inidoneità di uno o più mediatori, il Responsabile unico del procedimento invierà in forma scritta, tramite il responsabile del servizio, le relative contestazioni all'appaltatore. Quest'ultimo avrà la possibilità di replicare entro 10 giorni e se le ragioni esposte non saranno giudicate soddisfacenti dal Responsabile unico del procedimento, l'appaltatore dovrà provvedere alla sostituzione del personale non idonei. Lo stesso è tenuto a fornire l'elenco dei mediatori culturali, presenti, con l'indicazione delle esperienze maturate, della lingua e della specifica formazione professionale posseduta.

Art. 7 - Obblighi dell'Appaltatore

L'appaltatore è responsabile della corretta esecuzione delle disposizioni e prescrizioni impartite con il presente capitolato, nonché dell'ottemperanza a tutte le norme di legge e regolamenti in materia di appalto e diritto del lavoro.

A. Obblighi dell'Appaltatore.

L'appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavori, ivi compresi quelli di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'appaltatore si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente appalto, le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. L'appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei propri lavoratori dipendenti occupati nei lavori oggetto del presente appalto e in caso di società cooperativa, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data dell'offerta, dalla categoria, nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni, risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo applicabile nella località, che per la categoria venga successivamente stipulato. L'appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente appalto, e indipendentemente dalla natura industriale o

artigiana, dalla struttura e dalle dimensioni della propria impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto, la Stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'appaltatore. In caso di inottemperanza degli obblighi contributivi e retributivi dell'appaltatore, si applicheranno le disposizioni previste dalla normativa vigente. In caso di violazione degli obblighi derivanti dalla piena ed integrale applicazione dei contenuti economici – normativi della contrattazione nazionale del settore, l'Amministrazione, previa comunicazione all'aggiudicatario delle inadempienze, si riserva il diritto di sospendere i pagamenti dei corrispettivi fino a quando gli enti preposti avranno dichiarato la regolarità e in tal caso l'aggiudicatario non potrà vantare diritto alcuno per il ritardo nel pagamento. L'appaltatore si impegna, entro trenta (30) giorni dall'affidamento, a riassorbire ed utilizzare prioritariamente il personale alle dipendenze del soggetto gestore uscente, ove gli interessati ne confermino la volontà e sempre che siano in possesso dei requisiti richiesti, ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 36/2023.

B. Tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

L'appaltatore è tenuto a garantire la puntuale applicazione della vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.), relativamente alle parti applicabili, e di ogni altra norma in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, anche emanata durante il corso dell'appalto, in ogni fase lavorativa connessa con l'appalto, sia per quanto riguarda le modalità operative, mediante l'attivazione di tutte le procedure necessarie per la prevenzione degli infortuni, sia per quanto concerne le attrezzature eventualmente impiegate, mediante l'eventuale utilizzo di dispositivi di protezione e attrezzature antinfortunistiche, nonché l'adempimento di tutti gli obblighi di formazione ed informazione dei dipendenti ed ogni altro obbligo di legge. L'appaltatore dovrà, inoltre, provvedere all'adeguata informazione, formazione, addestramento e aggiornamento, comprovati da appositi attestati, del personale addetto e degli eventuali sostituti in materia di sicurezza e di igiene del lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e dell'Accordo Stato Regioni del 21.12.2011.

Nel caso di violazione degli obblighi di cui ai punti A e B segnalata formalmente dalle Amministrazioni o dagli Enti competenti in materia - anche su iniziativa delle organizzazioni sindacali- il committente provvederà a trattenere il 20% dei corrispettivi in pagamento, fino alla regolarizzazione della posizione, attestata dalle autorità suddette, senza che ciò consenta all'appaltatore di chiedere alcunché a titolo di danno o interessi sugli importi trattenuti. In caso di persistente inadempienza, il committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto con rivalsa dei danni subiti.

C. DUVRI

In relazione al presente appalto, ai sensi dell'art. 26 del Decreto 81/2008 e ss.mm.ii. il documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) non è stato predisposto in quanto trattasi di servizi di natura intellettuale per i quali non è necessaria la predisposizione preventiva del DUVRI. L'importo dei costi della sicurezza da interferenza è quindi pari a € 0,00.

Art. 8 - Oneri e responsabilità dell'appaltatore

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri derivanti in generale dalla gestione del servizio di cui al presente capitolato che non risultino espressamente a carico del committente. Sono a carico dell'appaltatore del servizio tutte le spese inerenti e connesse alla gestione del personale incluse le indennità di trasferta degli operatori, necessarie per partecipare agli incontri, riunioni, eventi, progetti anche per il rapporto con altri uffici o enti. Fermo restando quanto previsto dall'art. 11, l'appaltatore risponderà direttamente, senza riserve e/o eccezioni, dei danni di qualsiasi natura, arrecati a persone e/o cose appartenenti al Comune di Mirandola e/o a terzi, derivanti dall'espletamento di tutte le attività e servizi che costituiscono oggetto del presente appalto. In caso di danneggiamento di beni e/o attrezzature di proprietà o in disponibilità del Comune di Mirandola, l'appaltatore ne darà immediata informazione e provvederà, senza indugio e a sue spese, alla loro riparazione. L'appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti. L'appaltatore sarà, pertanto, unico responsabile, sia penalmente sia civilmente, tanto verso il committente quanto verso terzi, di tutti i danni di qualsiasi natura che fossero arrecati, sia durante sia dopo l'esecuzione

dei servizi, per colpa o negligenza tanto dell'appaltatore quanto dei dipendenti/soci, o anche come semplice conseguenza dei servizi stessi. L'appaltatore si intende espressamente obbligato a tenere, comunque, sollevato ed indenne il committente da qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato ai propri dipendenti/soci o a proprie attrezzature, derivanti da comportamenti di terzi, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare per fatto doloso o colposo a persone (inclusi gli utenti dei servizi) o a cose dall'attività del proprio personale, in relazione al servizio oggetto dell'appalto. Inoltre, l'appaltatore risponde interamente per ogni difetto di mezzi ed attrezzature impiegati nell'espletamento del servizio, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dagli stessi possano derivare. Il committente rimane, pertanto, esentato da ogni azione, giudiziale o extragiudiziale, da chiunque instaurata. L'appaltatore è responsabile della custodia e del corretto utilizzo di tutti i beni di proprietà dell'ente eventualmente impiegati nella realizzazione del servizio oggetto del presente appalto. L'appaltatore risponde, quindi, verso gli utenti ed i terzi per i danni arrecati dai propri dipendenti nell'espletamento del servizio e s'impegna a sollevare il committente da ogni molestia e responsabilità relativa. L'accertamento dei danni sarà effettuato dal committente in contraddittorio con i rappresentanti dell'appaltatore. Nel caso di loro assenza, si procederà agli accertamenti dinanzi a due testimoni, anche dipendenti del committente stesso, senza che l'appaltatore possa sollevare eccezione alcuna. L'appaltatore dovrà provvedere a propria cura e spese alla riparazione e/o sostituzione di oggetti o materiali danneggiati. In caso di passaggio di gestione ad altro Appaltatore alla scadenza, ovvero in caso di risoluzione o recesso dal contratto, l'appaltatore dovrà garantire le operazioni necessarie al regolare passaggio di consegne, assicurando la continuità del servizio. In caso di mancato rispetto di tale obbligo, il committente si riserva di trattenere, a titolo di penale, una quota della cauzione che verrà definita in base alla gravità della violazione. Si richiama, inoltre, quanto espressamente previsto all'art. 11, commi 4, 5 e 6, e all'art. 57 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. L'appaltatore, oltre alle norme del presente capitolato, deve osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati nel periodo dell'appalto. L'appaltatore s'impegna ad assicurare comunque il servizio di cui trattasi così come definito dal presente capitolato, anche in presenza di causa pendente fra l'appaltatore ed il committente.

Art. 9 - Intervento sostitutivo del Comune in caso di inadempienza contributiva

Il committente ai sensi dell'art. 11, comma 4 del D.Lgs 36/2023, acquisisce d'ufficio il Documento di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) attraverso strumenti informatici per tutti i pagamenti relative al presente servizio. Qualora il D.U.R.C. segnali un'inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il Comune trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il D.U.R.C. è disposto da parte dell'Ente direttamente agli enti previdenziali ed assicurativi, senza necessità di preventiva messa in mora dell'Appaltatore. Sono fatte salve le ulteriori disposizioni a tutela dei lavoratori stabilite dalla legislazione speciale in materia di sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, occupazione e mercato del lavoro. È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare tempestivamente al Comune ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura d'impresa nonché negli organismi tecnici e amministrativi.

Art. 10 - Intervento sostitutivo del Comune in caso di inadempienza retributiva

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto, in conformità dell'art. 11, comma 6 del D.Lgs 36/2023, il R.U.P. invita per iscritto l'Appaltatore a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, entro il termine sopra assegnato, il committente può pagare, anche in corso di esecuzione, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore stesso. I pagamenti eseguiti sono provati dalle quietanze predisposte a cura del R.U.P. e sottoscritte dagli interessati. Nei casi di formale contestazione delle richieste, il R.U.P. provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

Art. 11 - Copertura assicurativa e responsabilità

L'Appaltatore risponderà dei danni che per fatto suo proprio, dei suoi dipendenti e/o collaboratori, anche connesso all'impiego di qualsiasi mezzo o strumento utilizzato, venissero arrecati a persone e cose, sia del Committente che di terzi, durante la prestazione del servizio, tenendo al riguardo sollevato il Committente stesso da ogni responsabilità e da qualsiasi pretesa o richiesta risarcitoria da chiunque avanzata nei suoi confronti, compresi i prestatori d'opera dello stesso Appaltatore. Quest'ultima è pertanto tenuta a stipulare - ovvero a dimostrare di avere stipulato e in corso di validità - un contratto di assicurazione della responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso prestatori d'opera (RCO), a copertura dei rischi di danni cagionati a terzi (per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose) nonché di eventuali infortuni di propri prestatori d'opera, verificatisi in relazione alla prestazione delle attività e servizi oggetto dell'appalto, comprese tutte le attività accessorie e complementari - nessuna esclusa - rispetto a quelle principali e prevalenti. La menzionata assicurazione deve prevedere massimale unico RCT/RCO non inferiore a euro 2.000.000,00 per sinistro, indipendentemente dal numero delle persone (terzi o dipendenti) che abbiano subito danni per morte o per lesioni personali e indipendentemente dalle cose danneggiate. Tale assicurazione deve, inoltre: -essere riferita ai rischi derivanti dallo svolgimento del complesso delle attività e servizi oggetto dell'appalto, comprese le attività accessorie e complementari a quelle principali e prevalenti; - ricomprendere la responsabilità dell'aggiudicatario per fatto di qualsiasi persona che presti, a qualsiasi titolo, la propria opera nell'espletamento dell'attività oggetto di appalto; prevedere l'estensione dell'assicurazione ai danni:

- a terzi derivanti dalla conduzione dei locali, delle attrezzature e beni loro consegnati;
- a cose di terzi derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o detenute dallo stesso o da persone delle quali debba rispondere;
- arrecati da dipendenti o da qualsiasi altra persona della cui opera l'Assicurato (appaltatore) si avvalga - a qualunque titolo - per l'espletamento delle attività e dei servizi oggetto dell'appalto;
- subiti da persone non in rapporto di dipendenza con l'appaltatore, che partecipano all'attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo;
- alle cose di terzi (compresi gli utenti) in consegna e custodia all'Assicurato (appaltatore); ricomprendere nel novero dei terzi:
 - titolari e/o dipendenti di imprese che svolgono per conto dell'Assicurato attività complementari quali: lavori di pulizia, manutenzione, riparazione, montaggio, smontaggio, collaudo di tutto quanto necessario all'attività dichiarata, carico, scarico, consegna e/o prelievo di merci e materiali;
 - progettisti e/o direttori dei lavori, consulenti, tecnici, assistenti, legali e professionisti in genere nonché rispettivi dipendenti o addetti;
- ai titolari e/o dipendenti delle ditte subappaltatrici limitatamente a morte o lesioni personali subite in relazione allo svolgimento di lavori per conto dell'Assicurato (estensione da richiedersi unicamente qualora sia consentito il subappalto).

La mancata presentazione della sopra richiamata polizza assicurativa comporta la decadenza dall'aggiudicazione e l'incameramento della garanzia provvisoria, con aggiudicazione del servizio al concorrente che segue in graduatoria. Nel caso la suddetta polizza assicurativa decada in corso di contratto e non sia sostituita con altro valido contratto che garantisca l'efficacia della copertura assicurativa senza soluzione di continuità, il Committente procederà alla risoluzione del contratto con incameramento della garanzia definitiva e potrà avvalersi della facoltà di affidare il servizio al concorrente che segue in graduatoria. I beni di proprietà del Committente o da questi messi a disposizione per l'esecuzione del contratto sono assicurati dal Committente medesimo contro i danni da incendio e altri rischi accessori, con polizza recante una clausola di rinuncia - in caso di sinistro e per quanto indennizzato a termini della polizza stessa - al diritto di surroga dell'Assicuratore (ex art. 1916 C.C.) nei confronti del responsabile del danno, fatta eccezione per il caso di dolo ed alla condizione che anche il Committente rinunci all'analogo diritto ad esso spettante. L'appaltatore a sua volta rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti del Committente per danni che possano derivare per fatto di quest'ultimo a beni di proprietà dell'appaltatore stesso o da questo detenuti a qualunque titolo e si impegna ad inserire, nei contratti assicurativi eventualmente stipulati a copertura di tali beni, analoga clausola di rinuncia al diritto di surroga dell'Assicuratore (ex art. 1916 CC) nei confronti del

Committente, per quanto eventualmente indennizzato a termini di polizza. L'esistenza e la validità della copertura assicurativa nei limiti minimi previsti dovrà essere documentata con deposito di copia della relativa polizza quietanzata, nei termini richiesti dall'Amministrazione Appaltante e in ogni caso prima della stipulazione del contratto, fermo restando che l'assicurazione dovrà avere validità per tutta la durata dell'appalto. Resta in ogni caso precisato che costituirà onere a carico dell'aggiudicatario, il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera l'aggiudicatario stesso dalle responsabilità incombenti a termini di legge su di esso o sulle persone della cui opera si avvalga, né dal rispondere di quanto non coperto, totalmente o parzialmente, dalla sopra richiamata copertura assicurativa.

Art. 12 – Avalimento

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'art. 372, comma 4 del D.Lgs. n. 14/2019, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'art. 40 del succitato Codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'art. 47 del Codice medesimo è sempre necessario l'avalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti di ordine generale e dichiararli presentando una propria dichiarazione, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di ordine speciale oggetto di avalimento e dichiararli nella propria dichiarazione, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario. Nel caso di avalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avalimento è presentato nell'offerta tecnica.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 15 (quindici) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto

dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96 comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

Art. 13 - Subappalto, cessione del contratto e del credito

Il subappalto è ammesso entro i limiti e secondo le modalità di cui all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023. La cessione del contratto è vietata sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 120, comma 12 del Codice dei contratti D.Lgs. 36/2023 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato alla Stazione appaltante.

Art. 14 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli **estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati**, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle **persone delegate** ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 €. a 3.000,00 €.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

Art. 15 - Codice di comportamento

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel D.P.R. n. 62/2013 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nella sezione Rischi corruttivi e trasparenza del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, consultabili nella sezione "Disposizioni generali" dell'Amministrazione Trasparente, al seguente indirizzo web:

<https://mirandola.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/trasparenza>

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei già menzionati documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

Art. 16 - Accesso agli atti

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di *e-procurement*, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35 del

Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'art. 36 del Codice.

Art. 17- Inadempimenti – Penali

Qualora si verificassero inadempienze, ritardi o difformità nella gestione del servizio rispetto a quanto previsto nel presente capitolato, il Committente invierà comunicazione scritta (tramite PEC); farà fede esclusivamente la data e l'ora di trasmissione da parte del Committente, risultante dall'attestato di invio con specifica motivazione delle contestazioni, con richiesta di giustificazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle condizioni contrattuali. In caso di contestazione, l'Appaltatore dovrà comunicare le proprie deduzioni al Committente nel termine massimo di cinque (5) giorni lavorativi dal ricevimento della stessa. Nel caso in cui le giustificazioni addotte non fossero ritenute accoglibili dal Committente, o in caso di mancata risposta nel termine indicato, si procederà all'applicazione di penali. Si considerano a titolo esemplificativo e non esaustivo, quali inadempienze idonee all'applicazione delle specifiche penalità, quelle di seguito indicate:

- a) € 80,00 per ogni volta che uno dei servizi previsti non viene svolto;
- b) € 20,00 per ogni mezz'ora di ritardo nell'entrata in servizio dei mediatori;
- c) € 150,00 ogni volta che un servizio d'emergenza / urgenza non viene attuato.

Il Comune si riserva di avvalersi in sua sostituzione di analoghe strutture di servizio, qualora non siano garantite le emergenze / urgenze. In caso di difformità il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto. Qualora l'appaltatore non effettuasse il servizio o lo ritardasse in modo pregiudizievole il Comune si riserva la facoltà di provvedere altrove, anche ad un compenso superiore a quello contrattuale, con tutte le spese e danni a carico dell'appaltatore medesimo. L'applicazione delle penali deve essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale l'Appaltatore ha la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre dieci (10) giorni dalla notifica in via amministrativa della contestazione. Il relativo provvedimento è assunto dal Responsabile unico del procedimento. Si procede al recupero delle penalità da parte del Comune mediante ritenuta sul corrispettivo dovuto. L'applicazione delle penali sopra indicate è indipendente dalle applicazioni delle altre sanzioni previste dal Codice Civile e dal presente capitolato per le eventuali violazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, essendo così fatta salva ogni azione civile volta ad ottenere risarcimento (in via contrattuale od extracontrattuale) e/o risolvere il contratto. Le penalità ed ogni altro genere di provvedimento del Comune sono notificate all'Appaltatore con raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 18 - Risoluzione del contratto

Oltre a quanto previsto all'art.1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, il Committente potrà comunque risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. previa comunicazione scritta all'Appaltatore, da inviarsi mediante PEC, nei seguenti casi:

- inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale dipendente;
- accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'appaltatore;
- qualora venissero irrogate sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01 che impediscano all'Appaltatore di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- mancata reintegrazione della quota-parte della cauzione eventualmente escussa nel termine di quindici giorni dalla richiesta da parte del committente;
- frode o grave negligenza nell'esecuzione del servizio;
- gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dall'appaltatore, anche a seguito di diffide formali ad adempiere;
- sospensione, rallentamento ingiustificato, abbandono o mancata effettuazione del servizio affidato;
- mancata sostituzione degli operatori che risultassero inadeguati;
- impiego di personale non qualificato e/o non sufficiente a garantire il livello di efficacia e di efficienza del servizio;
- violazione degli orari di servizio concordati;

- mancato rispetto delle disposizioni in materia di subappalto e in materia di trattamento dei dati personali e sulla tracciabilità dei pagamenti;
- in caso di cessione ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente per interposta persona, dei diritti e degli obblighi inerenti al presente capitolato.

L'Amministrazione, a seguito della risoluzione del contratto, si rivolgerà ad altra impresa per l'affidamento dell'appalto con addebito dei maggiori oneri e degli eventuali danni subiti dall'Amministrazione a carico dell'Appaltatore.

Art. 19- Recesso

L'Amministrazione comunale ha diritto di recedere dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 20 giorni solari, da comunicare all'Appaltatore con PEC nei seguenti casi:

- giusta causa;
- reiterati inadempimenti dell'Appaltatore, anche se non gravi.

S'intende per "giusta causa", a titolo esemplificativo e non esaustivo e potrà dare luogo al recesso da parte dell'Amministrazione:

1. qualora sia stata depositato contro l'Appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Appaltatore;
2. qualora l'Appaltatore perda i requisiti minimi per la partecipazione alla gara attraverso la quale si è individuata la stessa;
3. qualora taluno dei componenti l'Organo di amministrazione o l'Amministratore delegato o il Direttore generale o il Responsabile tecnico dell'Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia. Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danni all'Amministrazione Comunale. In caso di recesso l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile.

Art. 20 - Garanzia

La ditta aggiudicataria è obbligata, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs 36/2023, a costituire, in relazione al contratto da stipulare con il Committente, una garanzia definitiva del 10% dell'importo contrattuale netto relativo al servizio, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, con facoltà di rivalsa del Committente per ogni e qualsiasi inadempienza contrattuale, nonché per danni di qualsiasi natura provocati per effetto della prestazione. Sono consentite le riduzioni della garanzia definitiva previste dall' art. 106 comma 8 del D.Lgs. n. 36/2023; per usufruire di tali riduzioni, dovrà essere indicato il possesso dei requisiti che dovranno essere documentati con dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000. La fidejussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile e l'operatività della garanzia entro quindici (15) giorni a semplice richiesta scritta del Committente. La mancata costituzione della garanzia definitiva determinerà la decadenza dell'affidamento. La garanzia resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell'ultimo conto e consegnata non prima che siano definite tutte le ragioni di debito e credito ed ogni altra eventuale pendenza. La garanzia dovrà inoltre prevedere espressamente la rinuncia ad opporre tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, in deroga all'art. 1945 del codice civile.

Art. 21 - Stipulazione e spese contrattuali

Il contratto è stipulato mediante piattaforma Sater. Tutte le spese inerenti, conseguenti e comunque connesse con la stipulazione del contratto sono a carico della ditta aggiudicataria.

Art. 22 - Definizione delle controversie

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il **Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna**. È altresì ammesso il ricorso al **Capo dello Stato**.

Art. 23 - Trattamento dei dati personali

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del d. Lgs. n. 196/2003 recante il "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e ss. mm. e ii., del d.P.C.M. n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Il Comune di Mirandola, in qualità di **titolare**, con sede in via Giolitti n. 22 – 41037 – MIRANDOLA (MO) - IT – C.F. - P.IVA 00270570369 - @. protocollo@comune.mirandola.mo.it – PEC. comunemirandola@cert.comune.mirandola.mo.it – T. +39053529511, tratterà i dati personali conferiti, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (G.D.P.D.), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici, oltre che per l'adempimento ad obblighi di legge cui è soggetto il titolare del trattamento.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità connesse all'espletamento della presente procedura di gara. I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 – G.D.P.R. (General Data Protection Regulation) – e del D. Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare.

I dati saranno trattati nei limiti di tempo necessari della procedura di gara e conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente da personale e da collaboratori del Comune di Mirandola o delle imprese espressamente nominate come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.

Il **Responsabile del Trattamento** è il Dott. Giampaolo Zioldi, Dirigente Responsabile del Servizio Sociali Educativi Culturali e Sport.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss., del G.D.P.R.).

L'apposita istanza è presentata contattando il **Responsabile della protezione dei dati** del Comune di Mirandola, e-mail: rpd@comune.mirandola.mo.it.

Eventuali reclami andranno proposti all'Autorità di Controllo, Garante per la protezione dei dati personali - Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma - T. 06 696771 - @ protocollo@gpdp.it - @cert. protocollo@pec.gpdp.it - W. www.garanteprivacy.it

Art. 24 – Norme di riferimento e di rinvio

Il presente affidamento è soggetto all'osservanza di tutte le norme e condizioni precedentemente enunciate, per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato e dagli atti e documenti da esso richiamati, si farà riferimento alle norme del Codice civile, alla legislazione in materia di appalti di servizi, con particolare

riguardo al D.Lgs. 36/2023 e ai regolamenti approvati dall'Amministrazione comunale. L'aggiudicatario è tenuto al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale. nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente. per tutto quanto non espressamente citato nel presente capitolato si fa riferimento alle leggi e ai regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.

IL DIRIGENTE
Dott. Giampaolo Ziboldi
(documento firmato digitalmente)

(Le firme in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7/3/2005, n.82 e ss.mm.ii. (C.A.D.))